

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

INDICE	PAG.
<p>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</p> <p>Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (<i>Testo unificato di un disegno di legge e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri, approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (3800);</p> <p>SEPPIA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativa alla disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (227);</p> <p>GAITI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina dei pre-</p>	<p>lievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1250) 664</p> <p>PRESIDENTE 664, 669, 671</p> <p>LUSSIGNOLI FRANCESCO 670</p> <p>PALOPOLI FULVIO 669, 671</p> <p>SEPPIA MAURO, <i>Relatore</i> 666, 671</p> <p>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</p> <p>Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3369);</p> <p>SANDOMENICO ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3137) 671</p> <p>PRESIDENTE 671, 672</p>

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

	PAG.
RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	672
RUBINO RAFFAELLO	672
SANDOMENICO EGIZIO	672
SEPPIA MAURO	672
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	673

La seduta comincia alle 9,55.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Testo unificato di un disegno di legge e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri, approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3800); e delle proposte di legge Seppia ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativa alla disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (227); Gaiti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a

scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico », testo unificato di un disegno di legge e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri, già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1982; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Seppia, Ferrari Marte, Cresco ed Alberini: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativa alla disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico »; Gaiti, Garavaglia, Armellin, Allocca, Lussignoli, Menziani, Caccia, Fontana Elio, Ceni, Laganà e Zaniboni: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico ».

Comunico che, in data 13 aprile 1983, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere, sul disegno di legge n. 3800, parere favorevole a condizione che l'articolo 2 venga riformulato nel senso di escludere la previsione di qualunque forma di silenzio-assenso in relazione ai prelievi di organi di cui al progetto di legge.

Comunico inoltre che, in data 20 aprile 1983, la IV Commissione giustizia ha deliberato di esprimere, sul disegno di legge n. 3800, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) Sembra necessario distinguere più chiaramente la disciplina dei trapianti degli organi da cadavere (che è l'oggetto della proposta di legge) da quella degli innesti di parti corporee che non possono definirsi organi (pelle, nervi, cartilagine, eccetera). Le due discipline infatti non possono che essere diverse sia per i trapianti di cadavere che per i trapianti tra viventi. Confusioni di queste discipline si rinvengono nell'articolo 2, ultimo comma, (dove andrebbe soppressa la parola « tessute ») e nel titolo II (dove la precisione e l'univocità terminologica consiglierebbero di parlare di trapianto di cornea invece che di innesto - all'articolo 14,

terzo comma - e dove in conseguenza dovrebbe modificarsi la rubrica del titolo e l'articolo 15 sopprimendo la parola « in-nessi »). Potrebbe conservarsi invece l'articolo 19, che tratta la materia delle trasfusioni di sangue, purché sia chiaro che il divieto di cessione onerosa di cui all'articolo 25 non riguarda il sangue.

2) Sembra opportuno inserire norme specifiche dirette ad assicurare che l'identità del donatore non sia rivelata al ricevente e che quella del ricevente non sia rivelata alla famiglia del donatore, secondo la raccomandazione contenuta nell'articolo 13 della risoluzione n. 29 dell'11 maggio 1978 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

3) Circa l'articolo 2 si condivide la scelta di riconoscere solo alla persona direttamente interessata la facoltà di disporre degli organi del proprio corpo anche *post-mortem*, salvi i casi in cui esista l'interesse pubblico al riscontro diagnostico o all'autopsia; non si nasconde peraltro la perplessità circa la possibilità riconosciuta ai congiunti di attestare per iscritto che il defunto espresse in vita il proprio dissenso; tale possibilità può essere infatti utilizzata come facile *escamotage* con il quale i congiunti si arrogherebbero una titolarità dei diritti di disposizione che spetta - in linea di principio costituzionale - solo al *de cuius*. Per evitare tale inconveniente si potrebbe introdurre, a scopo deterrente, una sanzione per il caso di false attestazioni.

Per analoghe ragioni solleva dubbi di costituzionalità l'ultimo comma dell'articolo 2, laddove attribuisce il diritto di disposizione al rappresentante legale di incapace (si tratta infatti di diritti personalissimi). In ogni caso la capacità di disporre dovrebbe, semmai, essere fissata a diciotto anni, mentre l'inizio del comma dovrebbe essere così formulato: « Le operazioni di prelievo di organi da cadaveri di soggetti ».

4) All'articolo 13, primo comma, si ritiene necessaria la seguente formulazione: « Se i sanitari legittimati al prelievo,

a norma del precedente articolo 7, sospettano che la morte della persona di cui si intende utilizzare il corpo per prelievi a scopo di trapianto sia conseguenza di reato, devono chiedere all'autorità giudiziaria competente apposita autorizzazione per effettuare il prelievo. L'autorità giudiziaria, se concede l'autorizzazione, ne determina i limiti e le condizioni ».

Si ritiene inoltre necessario che l'articolo 13 sia collocato, come norma generale, nella sezione I del Titolo I, in modo da poter essere applicato anche ai prelievi di cornea.

5) All'articolo 20 appare poco comprensibile la mancata previsione della disciplina dell'importazione delle ipofisi dall'estero, già presente nella vigente normativa.

6) Si segnala l'opportunità di specificare che l'esplicito rifiuto del *de cuius* può essere generale o può riguardare solo alcune categorie di prelievo. Si segnala inoltre l'opportunità di valutare la possibilità che all'atto del ricovero si esprima la propria incontestabile volontà in ordine alla disposizione di propri organi, come avviene in Francia e in Spagna.

7) All'articolo 4, ultimo comma, si suggerisce la seguente formulazione: « Le spese per il trasporto della salma del donatore sino al luogo di sepoltura, purché in territorio nazionale, sono a carico delle unità sanitarie locali nel cui territorio è avvenuto il prelievo ».

8) All'articolo 8 si raccomanda la sostituzione della parola « modi » con la parola « luoghi ».

9) All'articolo 11, secondo comma, si ritiene essenziale inserire dopo la parola « questa » l'inciso: « ai fini della presente legge ».

10) La sanzione di cui all'articolo 24, secondo comma, deve essere applicata a tutte le disposizioni della legge ad eccezione del titolo III e dell'articolo 23.

11) All'articolo 24, ultimo comma, si suggerisce una formulazione più esatta

quale: « Tuttavia la predetta sanzione non concorre con le pene previste dai successivi articoli 27 e 28 ».

L'onorevole Mauro Seppia ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. La XIV Commissione ebbe già occasione di iniziare l'esame delle proposte di legge n. 227 e n. 1250, limitandosi ad ascoltare l'introduzione del relatore. Essa poi sospese il dibattito, in presenza di un preannunciato disegno di legge del Governo. Tale disegno di legge fu successivamente presentato al Senato e consentì a tale ramo del Parlamento di procedere alla discussione ed all'approvazione di una nuova disciplina legislativa. Oggi è al nostro esame il documento proveniente dal Senato, che esaminiamo congiuntamente con le proposte di legge n. 227 e n. 1250, presentate alla Camera.

Il disegno di legge presentato dal Governo ed approvato dal Senato assorbe le due proposte di legge presentate rispettivamente dall'onorevole Gaiti e da me in una normativa che non è di sola modifica funzionale del vecchio testo di disciplina in materia di prelievi e di trapianti bensì è anche più organica e funzionale. Infatti sono state inserite nel disegno di legge alcune disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del 1977.

Una nuova disciplina in materia si imponeva, sia per superare le inesattezze presenti nelle vecchie disposizioni (come è stato rilevato da settori del mondo scientifico e medico), sia per superare le difficoltà operative registrate nella fase applicativa.

I maggiori rilievi da parte del mondo scientifico e da parte degli operatori sanitari si sono concentrati sulla questione del regime autorizzatorio sia per i prelievi che per il trapianto terapeutico.

Nell'affrontare la problematica posta dal disegno di legge non possiamo prescindere da un'amara constatazione: che mentre in Europa vi è stata una forte diffusione dei prelievi e dei trapianti, sollecitati dallo sviluppo di nuove acquisizio-

ni tecnico-scientifiche (che, per altro, hanno reso obsolete molte funzioni previste dalla legge n. 644 e dal regolamento di esecuzione del 1977), nel nostro paese si è registrato un impressionante divario fra domande ed interventi, tanto da favorire il ricorso da parte di cittadini italiani a prestazioni in strutture sanitarie all'estero e la stessa importazione in Italia di reni di cadaveri da altre nazioni. Basti pensare che per il 1980 sono stati eseguiti circa 200 trapianti di rene contro una richiesta di circa 2.000 trapianti. Secondo il professore Cortesini, sulla base di rilievi statistici, si registrano ogni anno nel nostro paese circa 10.000 decessi nei centri ospedalieri per traumi cranici da incidenti stradali, per emorragia, eccetera. Si registra inoltre che attualmente solo 200-250 casi vengono segnalati e che soltanto in circa 170-180 casi vi è donazione degli organi per trapianti. In sostanza, vi è una discrepanza drammatica fra la domanda (calcolata in circa 10-12 mila pazienti in attesa di trapianto) e l'offerta.

Di fronte a questi dati ed a queste denunce non si può non rilevare il sostanziale fallimento della vecchia normativa, che, per altro, era proprio finalizzata alla diffusione dei trapianti renali.

Passando alla illustrazione del provvedimento al nostro esame desidero sottolineare come esso si distingua per il titolo I, che disciplina i prelievi.

Il primo articolo riguarda la disciplina dei casi nei quali è consentito il prelievo di organi e reca, in sostanza, la stessa dizione che era presente nella disciplina precedente, per cui il prelievo, consentito per tutti gli organi compresa l'ipofisi, è vietato esclusivamente per l'encefalo e le ghiandole genitali.

L'articolo 2 disciplina le condizioni in cui è ammesso il prelievo e costituisce la parte più discussa del provvedimento al nostro esame. Tale articolo recita: « È consentito il prelievo da cadaveri sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autopiche ordinate dall'autorità giudiziaria, relativamente ad organi per i quali è stato acquisito il

consenso dell'anzidetta autorità. Il prelievo è altresì consentito in tutti i casi diversi da quelli menzionati, quando al medico che deve eseguire il trapianto non risulti, nelle circostanze e nei tempi previsti per l'accertamento della morte della presente legge, che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso mediante dichiarazione scritta ».

È previsto l'intervento del congiunto nei casi in cui non vi sia dichiarazione esplicita di assenso o dissenso; tale intervento viene riferito al coniuge non legalmente separato o, in mancanza di questo, uno dei figli di età non inferiore ai sedici anni o, in mancanza di quest'ultimo, ad uno dei genitori, per attestare per iscritto che il soggetto ha in vita esplicitamente negato il proprio assenso.

Il terzo comma dell'articolo 2 si riferisce alla volontà espressa in vita da parte del soggetto che può essere espressa anche mediante associazione ad istituzioni per la donazione di organi, riconosciute dal Ministero della sanità.

L'articolo 3 riguarda l'accertamento della morte nei casi di cessazione del battito cardiaco. L'articolo 4 si riferisce alle modalità del prelievo; l'articolo 5 alla sede delle operazioni di prelievo che, appunto, possono essere effettuate in tutti gli ospedali dotati di presidi chirurgici, nonché negli istituti universitari e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; questa norma modifica la normativa vigente e richiede l'autorizzazione del Ministero della sanità.

L'articolo 6 disciplina la redazione dei verbali relativi all'accertamento della morte e alle operazioni di prelievo; l'articolo 7 stabilisce che i medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto, devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

La sezione seconda riguarda i prelievi di cornea che possono essere effettuati (articolo 8) in maniera diversa da quella indicata negli articoli precedenti. L'articolo 9 riguarda la conservazione della cornea e l'articolo 10 l'estensione alle operazioni di prelievo da parti di cada-

vere non facilmente deperibili individuate con decreto del ministro della sanità.

La sezione terza si riferisce alla verifica dello stato di morte (articolo 11) dei soggetti affetti da lesione cerebrale; in particolare il momento dell'accertamento viene reso più snello rispetto alla normativa tuttora in vigore.

L'articolo 12 riguarda il collegio medico competente per l'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente; l'articolo 13 stabilisce che, nei casi in cui si sospetta che la morte della persona di cui si intende utilizzare il corpo sia conseguenza di reato, l'operazione di prelievo deve essere espressamente autorizzata dall'autorità giudiziaria.

Il titolo secondo del disegno di legge riguarda gli innesti e i trapianti. Si tratta di una disciplina più organica rispetto ai disegni di legge presentati in precedenza. L'articolo 14 stabilisce che le operazioni di trapianto devono essere effettuate esclusivamente presso i presidi ospedalieri e gli istituti universitari e di ricovero e cura a carattere scientifico, che siano stati autorizzati dal Ministero della sanità; l'articolo 15 stabilisce che i sanitari che effettuano il trapianto debbono riportare in un apposito verbale i criteri e le motivazioni cliniche in base alle quali è stato prescelto il soggetto ricevente il tessuto o l'organo.

Il titolo terzo riguarda la organizzazione territoriale di settore (articolo 16). L'articolo 17 riguarda le funzioni dei centri di riferimento; l'articolo 18 riguarda l'istituzione di un centro nazionale di riferimento, da costituirsi con decreto del ministro della sanità entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, presso l'Istituto superiore di sanità, con il compito di determinare gli *standards* genetici biologici e tecnici necessari per stabilire la compatibilità fra i soggetti donatori e i soggetti riceventi il trapianto.

L'articolo 19 riguarda la produzione da parte dei centri dei sieri contenenti immunoglobuline umane anti-HLA, ottenute dal plasma dei donatori di sangue, ed elenca le condizioni in cui debbono trovarsi tali donatori.

Il titolo quarto si riferisce al prelievo e alla utilizzazione delle ipofisi, stabilendo all'articolo 20 le disposizioni relative a tale raccolta. L'articolo 21 riguarda il ruolo dell'Istituto superiore di sanità circa i problemi della raccolta delle ipofisi e della produzione delle relative sostanze.

Il titolo quinto si riferisce alla importazione ed esportazione di parti di cadavere, (articolo 22); alla educazione sanitaria (articolo 23).

Il titolo sesto riguarda le sanzioni e le disposizioni finali ed i problemi relativi al controllo sulla esecuzione della legge che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; in particolare l'articolo 25 si riferisce alle sanzioni, l'articolo 26 prevede particolari sanzioni nei confronti di chi per lucro procura una parte di cadavere, l'articolo 27 si riferisce alla inosservanza delle norme relative all'accertamento della morte, prevedendo per tali reati la reclusione da sei mesi a tre anni.

La domanda che ci dobbiamo porre a questo punto è se il provvedimento, così come è attualmente formulato, può essere considerato risolutore del problema dei prelievi e dei trapianti.

A mio avviso uno dei problemi che rimangono aperti è quello relativo al consenso, disciplinato dall'articolo 2; il provvedimento punta, giustamente, sull'educazione sanitaria e civica per sollecitare l'adesione e la disponibilità volontaria in vita, e per modificare l'atteggiamento dei cittadini rispetto alla questione dei prelievi. In tal senso si può dire che è sufficientemente superata la concezione che ha dominato la nostra cultura, quella di un atteggiamento diffuso che ha teso a difendere l'integrità del cadavere o il diritto dei familiari attinente la proprietà del cadavere. Il vero diritto di ogni essere vivente è quello di una precisa definizione della morte clinica, di un serio accertamento della morte, dell'obbligo — in caso di cessazione del battito cardiaco — di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza per la salvaguardia della vita e della integrità psicofisica.

Fatte queste premesse debbo dire che l'articolo 2 sembra contenere un potenziale inceppo alla promozione e alla donazione di parti di cadavere, in quanto contiene una disciplina che può ingenerare equivoci. Lo spirito dell'articolo presenta certamente una modifica rispetto alla vecchia normativa; infatti, secondo l'articolo in questione, il prelievo è ammesso sia nel caso di esplicita volontà espressa dal soggetto in vita, sia nel caso che al medico che debba eseguire il trapianto, non risulti che il soggetto abbia negato esplicitamente il proprio assenso mediante dichiarazione scritta. Nei casi, per altro maggioritari, in cui i cittadini non abbiano espresso la loro volontà, positiva o negativa, intervengono i congiunti. Ma che cosa vuol dire « non risulti al medico »? Non è forse più opportuna una dizione più chiara e puntuale, così da evitare situazioni di ambiguità o di incertezza per l'attività stessa dell'operatore sanitario?

È comunque opportuno liberare la questione del consenso da ipotesi che, spostando il diritto ai congiunti, con una dichiarazione generica, senza alcun riscontro, facciano riemergere molti equivoci e, con essi, una concezione di cui sono spesso portatori i congiunti, anche per le condizioni drammatiche in cui il parere è richiesto. Nessuno può, infatti, mettere in dubbio una generica dichiarazione che il soggetto abbia fatto esplicitamente.

Sarebbe certamente opportuno, a mio avviso, per dare maggiore valore a questa norma sul consenso, che il soggetto opponga, ad esempio, un « no » con una dichiarazione esplicita quando è ancora in vita.

Vi sono altre questioni sulle quali desidero richiamare l'attenzione della Commissione. Mi riferisco in particolare all'articolo 6, il cui primo comma dovrebbe essere modificato nel senso che ai congiunti deve essere fatta formale comunicazione solo nel caso di carenza di documenti personali o di documenti personali non siglati in senso affermativo o negativo circa la donazione dopo la morte.

Vi sono poi altre questioni relative a taluni aspetti tecnici del provvedimento.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

Tali questioni potranno essere affrontate quando si passerà all'esame degli articoli. Si tratta di osservazioni espresse da importanti operatori e da illustri studiosi e scienziati. Esse, a mio avviso, devono avere dei riscontri anche da parte di questa Commissione. Dobbiamo fare in modo che anche il nostro paese si liberi da tutte quelle difficoltà che non hanno consentito fino ad oggi una maggiore diffusione dei trapianti secondo una tecnica che, se pure non risolutiva di tutti i problemi, tuttavia permette di risolvere — se applicata nelle situazioni e nei casi consentiti — alcuni dei casi più drammatici sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista sanitario.

Per quanto riguarda il parere della IV Commissione giustizia devo dire che esso, in realtà, contiene le stesse considerazioni che mi sono permesso di fare, come relatore, su alcuni punti e, in modo particolare, sull'articolo 2.

Circa l'osservazione di cui al punto 1), ritengo che la normativa in esame sia sufficientemente chiara a proposito della distinzione tra la disciplina dei trapianti degli organi da cadavere e la disciplina degli innesti di parti corporee che non possono definirsi organi.

Il punto che, a mio avviso, fa nascere una serie di considerazioni è il punto 2), in cui la Commissione giustizia ci suggerisce di inserire norme specifiche « dirette ad assicurare che l'identità del donatore non sia rivelata al ricevente e che quella del ricevente non sia rivelata alla famiglia del donatore, secondo la raccomandazione contenuta nell'articolo 13 della risoluzione n. 29 dell'11 maggio 1978 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ». Non mi pare che tale punto possa costituire un elemento ostativo per questo disegno di legge poiché ritengo che la conoscenza dell'identità del donatore da parte del ricevente possa rappresentare anche uno dei momenti di maggiore sollecitazione di un atto di così grande importanza durante la vita del donatore

stesso. In ogni caso, il problema sollevato dalla Commissione giustizia appare influente.

Il punto 3) del parere della IV Commissione riguarda l'articolo 2. Su tale articolo la Commissione giustizia esprime qualche perplessità considerando che il congiunto, nel caso in cui non vi sia stata espressione di dissenso o di consenso da parte del soggetto sottoposto a prelievo, è portato evidentemente ad esprimere un suo giudizio senza alcuna certificazione e prova sotto questo profilo.

Anche al punto 6) emerge la perplessità della IV Commissione, la quale segnala l'opportunità di specificare che l'esplicito rifiuto del *de cuius* può essere generale o può riguardare solo alcune categorie di prelievo. La stessa Commissione segnala inoltre « l'opportunità di valutare la possibilità che all'atto del ricovero si esprima la propria incontestabile volontà in ordine alla disposizione dei propri organi, come avviene in Francia e in Spagna ». Io ritengo che forse non è il caso di farlo al momento del ricovero, anche perché il soggetto si trova, in quel momento, in una condizione psicologica che certamente non lo predispone a manifestare la propria volontà con la necessaria serenità.

Le altre osservazioni della Commissione giustizia sono di carattere tecnico e possono trovare una migliore definizione ed un più facile accoglimento.

Direi, in sostanza, che quello della IV Commissione è un parere ben fatto.

PRESIDENTE. A questo punto propongo alla Commissione un rinvio della discussione per consentire ai commissari di riflettere attentamente sulla relazione svolta dall'onorevole Seppia, che ringrazio, e sui pareri espressi dalle Commissioni I e IV.

FULVIO PALOPOLI. Presidente, dobbiamo rammaricarci poiché il momento in

cui procediamo alla discussione del disegno di legge non è purtroppo il più indicato a concludere rapidamente e positivamente l'esame del medesimo. L'onorevole Seppia ha premesso alla sua relazione la storia del provvedimento e le vicende che hanno portato in qualche modo a rallentare la definizione. Mi preme sottolineare, nell'accogliere la proposta che lei fa, che il parere della I Commissione affari costituzionali è talmente tassativo da pregiudicare in sostanza la possibilità di approvazione del testo in tempi rapidissimi.

Non vorrei entrare nei merito di tale parere. In ogni caso, sia il relatore, sia la IV Commissione giustizia hanno indicato degli orientamenti che, pur tenendo conto di alcune esigenze, nelle quali non voglio entrare in questo momento, in larga massima condividiamo e che possono portare alla formulazione di un testo che, pur non essendo esattamente rispondente alle condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali, potrebbe essere opportunamente riconsiderato da quest'ultima con una valutazione meno tassativa.

Io ritengo appunto che, dovendo procedere in una discussione che non ci consente, per i tempi che abbiamo di fronte, di pervenire ad una approvazione definitiva del provvedimento, dobbiamo affrontare il nostro compito tenendo conto del risultato politico che si può ottenere. Mi riferisco al risultato di un orientamento della XIV Commissione sanità della Camera, che approvi con determinati elementi di precisazione e di modifica il testo, in modo che vengano create le condizioni migliori nel più breve tempo possibile. Ritengo che la nostra Commissione potrebbe svolgere la discussione sulle linee generali, anche se non nella seduta di questa mattina, perché mi pare che sia i pareri delle altre Commissioni, sia la relazione dell'onorevole Seppia, meritino un momento di riflessione. In questo spirito, il gruppo comunista accetta la proposta del presidente.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Credo che da parte nostra vadano sottolineati i passi in avanti compiuti nel senso che il testo illustrato dal relatore rappresenta una sintesi positiva dei dibattiti svolti anche nella precedente legislatura. Tale testo, se le circostanze non fossero quelle che conosciamo, avrebbe potuto consentire di procedere abbastanza speditamente nei lavori in questo ramo del Parlamento.

Non posso nascondere di aver ricevuto numerose sollecitazioni per approvare il testo senza modifiche. Anch'io non entro nel merito, come ha fatto il collega Palopoli, ma prendo atto di tale testo e degli aspetti positivi, della sintesi cui è arrivato il Senato e anche delle considerazioni, tutto sommato in sintonia con una valutazione positiva, svolte dallo stesso relatore. Non possiamo ignorare, oltre alle circostanze in cui stiamo operando, il parere della I Commissione affari costituzionali, che è vincolante. A tale proposito, pur senza entrare nel merito, debbo dire che ho avuto la netta sensazione che tale Commissione non abbia minimamente fatto tesoro di alcune riflessioni precedentemente svolte su tale problema nelle sedi parlamentari, perché allora avrebbe dovuto essere espresso un parere non dico di assenso pieno, ma quanto meno articolato in modo diverso.

Condivido le considerazioni contenute nel parere della IV Commissione giustizia. Credo che esse, pur con alcune osservazioni, siano condivise dal relatore e dagli stessi commissari. Sono convinto, in definitiva, che ci sia la possibilità di farne tesoro e di procedere speditamente.

Con tali considerazioni, condividendo e sottolineando in positivo il lavoro svolto, condividendo altresì le sollecitazioni a procedere con il massimo di urgenza, non possiamo neanche ignorare quanto sta di fronte a noi e che ci vincola. Quindi, non siamo contrari, come gruppo democristiano, a procedere nella discussione generale, anche se non questa mattina, ma la

situazione è tale che, se non riusciamo a procedere senza modifiche, come qualcuno poteva pensare (e non siamo nelle condizioni di poterlo fare) dobbiamo prendere atto che il provvedimento dovrà essere ripreso successivamente, pur tenendo conto di tutte le nostre sensibilità e preoccupazioni sull'argomento.

Dichiaro, a conclusione, di concordare con la proposta formulata dal presidente.

FULVIO PALOPOLI. Signor Presidente, non ho ben capito le considerazioni dell'onorevole Lussignoli. Siamo tutti convinti che questo provvedimento avrebbe dovuto essere già approvato. Nella situazione concreta noi potremmo procedere nel modo più rapido possibile e dare una qualche risposta. Prendo come riferimento la relazione dell'onorevole Seppia, in particolare le osservazioni formulate sull'articolo 2, per concludere che comunque dovremmo procedere ad una discussione e ad una modifica di tale articolo; successivamente, dovremmo inviare nuovamente il testo alla I Commissione affari costituzionali e auspicare un orientamento più disponibile di questa Commissione, dal momento che un'accettazione totale delle proposte della nostra Commissione costituirebbe un grosso problema in ogni caso.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Più osservo questo parere, più ho l'impressione che chi lo ha formulato non ha considerato bene l'articolato. Si dice infatti che occorre escludere qualsiasi forma di silenzio-assenso, ma nel caso del silenzio c'è una situazione né di assenso, né di dissenso: la decisione viene affidata ad altri.

FULVIO PALOPOLI. Non credo che sia possibile rinviare puramente e semplicemente il testo alla I Commissione affari costituzionali: ci abbiamo già provato in altra occasione, con risultati non troppo felici.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione dei provvedimenti è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3369); e della proposta di legge: Sandomenico ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sandomenico ed altri: « Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

Debbo comunicare che la V Commissione bilancio non ha espresso il parere di competenza sui tre articoli aggiuntivi approvati in via di principio dalla nostra Commissione nella precedente seduta. Stante l'urgenza della situazione e sostituendomi al relatore, che mi ha comunicato di non poter essere presente ai lavori odierni, propongo di approvare il provvedimento prescindendo dai tre articoli predetti.

Se non vi sono obiezioni può così rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

Propongo inoltre il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

EGIZIO SANDOMENICO. Dichiaro che voterò favorevolmente al disegno di legge, nella speranza che lo stesso possa essere approvato in tempo utile da parte del Senato. Naturalmente sono convinto che sarebbe stato meglio comprendere nella stesura definitiva anche i tre articoli approvati in linea di principio nella scorsa seduta, ma le ragioni di estrema urgenza, già richiamate dal Presidente, ci spingono ad adottare questo comportamento. Desidero ricordare solo che il ritardo con cui si giunge a tale approvazione è dovuto anche alla emanazione dei decreti di proroga da parte del Ministero della sanità. Credo che la nostra Commissione abbia fatto un buon lavoro nella elaborazione della normativa in questione che snellisce le procedure in vigore integrando i compiti ed il ruolo del Ministero della sanità. Per questi motivi il gruppo comunista preannuncia il voto favorevole sul provvedimento stesso.

RAFFAELLO RUBINO. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge. In primo luogo, perché si mette la parola fine ad una vicenda che si è trascinata veramente oltre ogni limite e che, attraverso una serie numerosa di provvedimenti che si sono andati accavallando, ha determinato in questo settore la sensazione della difficoltà della funzione legislativa; in se-

condo luogo, perché molte istanze espresse nella legge erano state avanzate dalle associazioni dei produttori, il che implica proprio l'esigenza di stabilire un accordo tra quanto è stato proposto, come autotutela ed autolimitazione, da parte dei produttori e la capacità legislativa di trasfondere in norme tali atteggiamenti. Per altro anch'io non posso non rilevare che questo provvedimento sarebbe stato più completo se avesse contenuto anche gli articoli dei quali si è parlato prima.

Per questi motivi e con queste osservazioni ribadisco il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

MAURO SEPPIA. Certamente questo provvedimento — che ci apprestiamo ad approvare — sarebbe stato più completo e puntuale se fossimo stati in grado di inserire in esso quegli articoli che, per la mancanza del parere della V Commissione, non abbiamo potuto approvare. Tuttavia, pur con questo limite oggettivo, si tratta di un provvedimento importante, che mira a sanare una situazione che si era determinata in parecchi anni ed attraverso una serie di decreti e di provvedimenti-tampone, in presenza di una continua sollecitazione da parte degli operatori interessati e delle cooperative affinché fosse emanata una normativa che finalmente desse un minimo di certezza e di chiarezza alla situazione.

Pertanto dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista ed esprimo l'assenso del gruppo medesimo nei confronti del modo in cui si è lavorato in Commissione e dell'impegno profuso dal Ministero della sanità, oggi rappresentato dal sottosegretario Raffaelli.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione — in caso di approvazione — di essere autorizzato al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3369, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (3369).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3869 risulta pertanto assorbita la proposta di legge Sandomenico ed altri n. 3137.

Hanno preso parte alla votazione:

Armellin, Brusca, Calonaci, Carloni Andreucci, Colomba, Di Giovanni, Fabbri, Garavaglia, Giovagnoli Sposetti, Lanfranchi Cordioli, Lussignoli, Menziani, Palopoli, Pastore, Rosso, Rubino, Sandomenico, Seppia, Tagliabue, Tessari Giangiacomo, Urso Giacinto, Ventre e Vietti.

La seduta termina alle 10,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO